

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1261)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, AVEZZANO COMES e CUCINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1973

Aggiornamento del limite di reddito di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per l'attribuzione di benefici pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stati fissati i principi informativi sulla cui base il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare suoi decreti — aventi forza di legge — per l'attuazione di una organica riforma del sistema tributario italiano. In questo nuovo sistema deve trovare soluzione anche il problema dell'aggiornamento delle disposizioni — contenute nella legge 18 marzo 1968, numero 313, concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra — che subordinano la concessione di taluni assegni e delle pensioni indirette alla condizione di non assoggettabilità alla sopprimenda imposta complementare dei richiedenti. In proposito si ricorda che, secondo le vigenti leggi, non si è assoggettati alla cennata imposta complementare allorchè il reddito annuo netto posseduto risulti — effettuate le detrazioni ammesse dalla legge — non supe-

riore alle 960.000 lire nette. Il predetto limite di reddito annuo — al quale si riferiscono le norme della pensionistica di guerra per l'attribuzione di alcuni benefici — risale all'anno 1964 (cfr. legge 1° marzo 1964, n. 113, che la elevò a tale importo dalle precedenti 720.000 lire annue) quando, cioè, il costo della vita — calcolato dall'ISTAT per la determinazione della indennità speciale integrativa agli statali (scala mobile) — dava un indice di aumento del 17 per cento rispetto all'anno 1956 considerato uguale a 100.

Da allora, il cennato limite di reddito è restato immutato, nonostante il vertiginoso e costante aumento del costo della vita, verificatosi in questo arco di tempo di quasi dieci anni. Ne consegue che, se nel 1964 il possesso di un reddito netto di lire 960.000 annue indicava una condizione di disagio economico, rapportando lo stesso reddito

all'odierna situazione, si ha la misura del gravissimo disagio economico raggiunto dai produttori di sì modesti redditi, considerato che l'indice di aumento del costo della vita del 17 per cento del 1964 è salito, nel luglio 1972, al 78 per cento (cfr. decreto ministeriale 26 luglio 1972, *Gazzetta Ufficiale* n. 197, per la determinazione dell'importo dell'indennità speciale integrativa dal 1° gennaio 1973 agli statali), aumento che, al momento della presentazione di questo disegno di legge, può fondatamente presumersi raggiunga il 90 per cento.

Da quanto sopra argomentato emerge l'assoluta necessità di provvedere alla fissazione di un nuovo e più aggiornato limite di reddito, richiesto dalla legislazione pensio-

nistica di guerra per l'attribuzione di alcuni benefici, che tenga conto dell'inarrestabile processo di svalutazione dei modesti redditi; il che indichiamo nella misura di lire 2 milioni annui secondo la tabella A annessa alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la riforma tributaria.

Onorevoli senatori, quanto al relativo onere, ci sembra di così esigua entità (100 milioni annui) che può essere affrontato dall'Erario con le normali assegnazioni di bilancio, relative al capitolo delle pensioni di guerra.

La decorrenza di applicazione del nuovo limite di reddito deve coincidere con il 1° gennaio 1974, data di inizio della imposta progressiva unica delle persone fisiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria che abbiano compiuto il 55° anno di età ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> che abbiano compiuto il 60° anno di età, è concesso a domanda un assegno di previdenza, non reversibile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non assoggettabili all'imposta progressiva unica per un reddito annuo superiore a 2 milioni annui. I limiti di età sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile ».

Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici finanziari competenti per territorio devono, a richiesta, rilasciare alla parte o alle Direzioni provinciali del tesoro la necessaria certificazione provvedendo — ove occorra — a far compilare agli interessati una specifica dichiarazione dei redditi posseduti anche se il richiedente non raggiunga i limiti di tassabilità previsti dalla tabella A annessa alla suindicata legge 9 ottobre 1971, n. 825 ».

**Art. 2.**

Le disposizioni della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1974 ed al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede con gli ordinari stanziamenti di cui al capitolo n. 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.